

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Il contratto comprende l'ordine d'acquisto e le presenti condizioni generali. In caso di conflitto tra le diverse disposizioni del presente contratto, devono essere applicate le regole seguenti.

- a) Le disposizioni dell'ordine d'acquisto prevalgono su quelle delle condizioni generali.
- b) Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle del capitolato.
- c) Le disposizioni del capitolato prevalgono su quelle dell'offerta del contraente.

Tutti i documenti rilasciati dal contraente (norme d'uso, termini e condizioni generali, ecc.) tranne la sua offerta sono considerati inapplicabili, salvo esplicita menzione nelle condizioni particolari del presente contratto. In ogni circostanza, in caso di contraddizione tra il presente contratto e i documenti rilasciati dal contraente prevale il presente contratto, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria contenuta nei documenti del contraente.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni (i lemmi sono indicati in *corsivo* nel testo):

'back office': il o i sistemi interni utilizzati dalle parti per evadere le fatture elettroniche;

'violazione degli obblighi': incapacità del contraente di adempiere uno o più dei suoi obblighi contrattuali;

'informazioni o documenti riservati': ogni informazione o documento che una parte riceve dall'altra o a cui una delle parti ha accesso nel contesto dell'*esecuzione del contratto* e che una delle parti ha dichiarato per iscritto riservati. Non può contenere informazioni disponibili pubblicamente;

'conflitto d'interessi': situazione in cui l'*esecuzione del contratto* imparziale e obiettiva da parte del contraente è compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici, interesse personale diretto o indiretto od ogni altra comunanza di interessi con l'amministrazione aggiudicatrice o terzi in relazione all'oggetto del contratto;

'creatore': ogni persona fisica che contribuisce alla produzione del *risultato*;

'messaggio EDI' (electronic data interchange - trasmissione elettronica di dati): messaggio creato e trasmesso tramite trasferimento elettronico, da computer a computer, di dati commerciali e amministrativi secondo una norma concordata;

'e-PRIOR': piattaforma di comunicazione orientata al servizio, che offre una serie di servizi web e permette lo scambio tra le parti di messaggi e documenti elettronici standardizzati. Ciò avviene tramite servizi web, con una connessione machine-to-machine tra i sistemi di *back office* delle parti (*messaggi EDI*), oppure tramite un'applicazione web (il *portale dei contraenti*). La piattaforma può essere utilizzata dalle parti per scambiarsi documenti elettronici, come ad esempio le richieste elettroniche di servizi, i contratti specifici elettronici, l'accettazione elettronica dei servizi e le fatture elettroniche;

'forza maggiore': ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere uno o più obblighi nell'ambito del contratto.

Tale situazione o evento non deve essere attribuibile a colpa o negligenza di una delle parti o di un subappaltatore e deve risultare inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di *forza maggiore* il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di *forza maggiore*;

'comunicazione formale' (o 'comunicare formalmente'): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario;

'frode': atto od omissione commessi al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione e relativi: i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione, ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, oppure iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

'grave illecito professionale': una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili o dei principi deontologici della professione esercitata da un contraente o da una persona collegata, compresa qualsiasi condotta che determini uno sfruttamento o un abuso sessuale o di altra natura, o qualsiasi condotta illecita del contraente o di una persona collegata che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;

'documento di controllo dell'interfaccia': il documento di orientamento che stabilisce le specifiche tecniche, le norme di messaggio, le norme di sicurezza, i controlli sintattici e semantici, ecc. per facilitare la connessione machine-to-machine. Il documento è aggiornato periodicamente;

'irregolarità': ogni inosservanza di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto od omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione;

'comunicazione' (o 'comunicare'): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto anche per via elettronica;

'esecuzione del contratto': l'effettuazione delle prestazioni da parte del contraente e la consegna all'amministrazione aggiudicatrice dei servizi acquistati;

'personale': dipendenti diretti o indiretti o contrattisti del contraente incaricati di eseguire il contratto;

'materiale preesistente': ogni materiale, documento, tecnologia o know-how presente prima che il contraente li utilizzi per ottenere un *risultato* nell'*esecuzione del contratto*;

'diritto preesistente': ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a *materiale preesistente*; può consistere in un diritto di proprietà, diritto di licenza e/o diritto di utilizzo detenuto dal contraente, dal *creatore*, dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri terzi;

'interesse professionale confliggente': situazione in cui le attività professionali attuali o precedenti del contraente incidono sulla sua capacità di eseguire il contratto rispettando precise norme di qualità;

'persona collegata': una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del contraente, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo con riguardo al contraente;

'risultato': qualunque prodotto conseguito intenzionalmente nell'*esecuzione del contratto*, in qualsiasi forma o di qualsiasi natura. Un *risultato* può essere ulteriormente definito nel presente contratto come deliverable. Un *risultato* può comprendere, oltre ai materiali di nuova creazione ottenuti dal contraente specificamente per l'amministrazione aggiudicatrice o su sua richiesta, anche *materiali preesistenti*;

'portale dei contraenti': il portale *e-PRIOR*, che consente al contraente di trasmettere documenti commerciali elettronici, quali le fatture, attraverso un'interfaccia grafica utente.

2. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA

In caso di offerta congiunta presentata da un raggruppamento di operatori economici, e se il raggruppamento non ha personalità giuridica o capacità giuridica, un membro del raggruppamento è nominato capofila.

3. SCINDIBILITÀ

Ogni disposizione del presente contratto è scindibile e distinta dalle altre. Se una disposizione è o diventa illegale, nulla o inapplicabile in qualsivoglia misura, deve essere scissa dal resto del contratto. Ciò non incide sulla legalità, validità o applicabilità delle altre disposizioni del contratto, che restano pienamente in vigore ed efficaci. La disposizione illegale, nulla o inapplicabile deve essere sostituita da una disposizione legale, valida e applicabile il più possibile corrispondente al reale intento delle parti espresso con la disposizione illegale, nulla o inapplicabile. La sostituzione di siffatta disposizione deve essere effettuata conformemente all'articolo 11. Il contratto deve essere interpretato come se avesse contenuto la disposizione sostitutiva fin dalla sua entrata in vigore.

4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 4.1. Il contraente deve prestare servizi rispondenti a elevati standard qualitativi, conformi con lo stato dell'arte nel settore e le disposizioni del presente contratto, in particolare il capitolato d'onori e i termini della sua offerta. Nel caso in cui l'Unione abbia il diritto di modificare i *risultati*, questi devono essere consegnati in un formato e con le informazioni necessarie che consentano di introdurre tali modifiche in modo pratico.
- 4.2. Il contraente deve rispettare le prescrizioni minime stabilite dal capitolato d'onori. Ciò comprende il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'allegato X della direttiva 2014/24/UE¹, e il rispetto degli obblighi di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679² e del regolamento (UE) 2018/1725³.

¹ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119

- 4.3. Il contraente deve ottenere tutti i permessi o licenze necessari nello Stato in cui devono essere prestati i servizi.
- 4.4. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel contratto sono calcolati in giorni di calendario.
- 4.5. Il contraente non deve presentarsi come rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e deve informare i terzi del fatto che non fa parte della funzione pubblica europea.
- 4.6. Il contraente è responsabile del personale che esegue i servizi ed esercita la sua autorità sul proprio *personale* senza interferenze da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve informare il suo *personale* del fatto che:
- a) il personale non può accettare istruzioni dirette dall'amministrazione aggiudicatrice; e
 - b) la partecipazione del personale alla prestazione dei servizi non determina alcun rapporto contrattuale o di lavoro subordinato con l'amministrazione aggiudicatrice.
- 4.7. Il contraente deve garantire che il *personale* che esegue il contratto e l'eventuale futuro *personale* di sostituzione possieda l'esperienza e le qualifiche professionali necessarie per prestare i servizi, che verranno valutate a seconda dei casi sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel capitolato d'oneri.
- 4.8. Su richiesta motivata dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve sostituire ogni membro del *personale* che:
- a) non possiede l'esperienza e/o le competenze necessarie per prestare i servizi; oppure
 - b) abbia causato problemi nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice.
- Il contraente si assume il costo di sostituzione del suo *personale* ed è responsabile di ogni ritardo nella prestazione dei servizi dovuto alla sostituzione di membri del *personale*.
- 4.9. Il contraente deve prendere nota e informare l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi problema che incide sulla sua capacità di prestare i servizi. La relazione che verrà inviata al riguardo deve descrivere il problema, indicare la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati dal contraente.
- 4.10. Il contraente deve informare immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi cambiamento nelle situazioni di esclusione come dichiarate, a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1046.

del 4.5.2016, pag. 1), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA.

³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=IT>.

5. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

5.1. Forma e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione di informazioni, avvisi e documenti nell'ambito dell'ordine d'acquisto deve:

- a) essere effettuata per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, nella lingua dell'ordine d'acquisto;
- b) riportare il numero dell'ordine d'acquisto;
- c) essere inviata al pertinente indirizzo indicato nell'ordine d'acquisto; nonché
- d) essere inviata per posta, posta elettronica o tramite *e-PRIOR*.

Se una parte chiede la conferma scritta di un messaggio di posta elettronica entro un termine ragionevole, l'altra parte deve fornire quanto prima possibile la versione cartacea firmata della comunicazione originale.

Le parti convengono che ogni comunicazione effettuata tramite posta elettronica ha pieno valore giuridico ed è ammessa come prova in giudizio.

5.2. Data delle comunicazioni per posta e posta elettronica

Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla parte ricevente, salvo qualora il presente ordine d'acquisto rimandi alla data di invio della comunicazione.

La posta elettronica è considerata ricevuta dalla parte ricevente alla data di invio del messaggio di posta elettronica, purché questo sia inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'ordine d'acquisto. La parte mittente deve essere in grado di comprovare la data di invio. Qualora la parte mittente riceva un messaggio di mancato recapito, essa deve provvedere con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione per posta elettronica o posta. In tal caso la parte mittente non è considerata inadempiente l'obbligo di inviare tale comunicazione entro un determinato termine.

La corrispondenza inviata all'amministrazione aggiudicatrice è considerata ricevuta dall'amministrazione aggiudicatrice alla data alla quale il servizio responsabile di cui all'ordine d'acquisto la registra.

Le *comunicazioni formali* sono considerate ricevute dalla parte ricevente alla data di ricevimento indicata nella prova pervenuta alla parte mittente che il messaggio è stato recapitato al destinatario.

5.3. Presentazione di documenti elettronici tramite e-PRIOR

Se previsto dalle condizioni particolari, lo scambio tra le parti di documenti elettronici quali le fatture è automatizzato tramite l'uso della piattaforma *e-PRIOR*.

Questa piattaforma offre due possibilità per tali scambi: o attraverso servizi web (connessione machine-to-machine) o tramite un'applicazione web (il *portale dei contraenti*).

L'amministrazione aggiudicatrice prende le misure necessarie per realizzare e mantenere sistemi elettronici che consentano di utilizzare efficacemente il *portale dei contraenti*.

In caso di connessione machine-to-machine è stabilito un collegamento diretto tra i *back office* delle parti. In tal caso le parti prendono le misure necessarie dal canto loro per realizzare e mantenere sistemi elettronici che consentano di utilizzare efficacemente la connessione machine-to-machine. I sistemi elettronici sono specificati nel *documento di controllo dell'interfaccia*. Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve adottare le misure tecniche necessarie per stabilire, a proprie spese, una connessione machine-to-machine.

Se la comunicazione tramite il *portale dei contraenti* o i servizi web (connessione machine-to-machine) è impedita da fattori indipendenti dalla volontà di una parte, quest'ultima lo deve *comunicare* immediatamente all'altra parte ed entrambe devono prendere le misure necessarie per ristabilire tale comunicazione.

Se risulta impossibile ristabilire la comunicazione entro due giorni lavorativi, una parte deve *comunicare* all'altra che verranno utilizzati i mezzi alternativi di comunicazione specificati alla clausola 5.1 fino a quando saranno ripristinati il *portale dei contraenti* o la connessione machine-to-machine.

Quando una modifica del *documento di controllo dell'interfaccia* rende necessari adeguamenti, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) dispone di un periodo massimo di sei mesi dal ricevimento della *comunicazione* per dare attuazione alla modifica. Tale periodo può essere ridotto di comune accordo tra le parti. Tale termine non si applica alle misure urgenti richieste dalla politica di sicurezza dell'amministrazione aggiudicatrice per garantire l'integrità, la riservatezza e la non disconoscibilità delle informazioni nonché la disponibilità di *e-PRIOR*, che devono essere applicate immediatamente.

5.4. Validità e data dei documenti elettronici

Le parti convengono che ogni documento elettronico, inclusi i relativi allegati, scambiato tramite *e-PRIOR*:

- a) è considerato equivalente a un documento cartaceo;
- b) è considerato essere l'originale del documento;
- c) è giuridicamente vincolante per le parti una volta che una persona autorizzata in *e-PRIOR* abbia eseguito l'operazione "firma" in *e-PRIOR* e ha piena efficacia giuridica; nonché
- d) costituisce elemento di prova delle informazioni in esso contenute ed è ammesso come prova in giudizio.

Le parti rinunciano espressamente a ogni diritto di contestare la validità di tale documento per il solo fatto che le comunicazioni tra le parti sono avvenute attraverso *e-PRIOR* o che il documento è stato firmato attraverso *e-PRIOR*. Se tra i *back office* delle parti è stabilito un collegamento diretto finalizzato al trasferimento elettronico di documenti, le parti convengono che un documento elettronico, inviato secondo le indicazioni contenute nel *documento di controllo dell'interfaccia*, costituisce un *messaggio EDI*.

Se il documento elettronico è inviato attraverso il *portale dei contraenti*, si considera legalmente emesso o inviato allorché il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) riesce a presentare il documento elettronico senza ricevere messaggi d'errore. I documenti

generati in formato PDF e XML per il documento elettronico sono considerati prova del ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso in cui un documento elettronico sia inviato mediante un collegamento diretto stabilito tra i *back office* delle parti, il documento elettronico è considerato legalmente emesso o inviato allorché ha lo status di "ricevuto" secondo la definizione del *documento di controllo dell'interfaccia*.

Quando utilizza il *portale dei contraenti* il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può scaricare per ogni documento elettronico il messaggio in formato PDF o XML per un anno dopo la presentazione. Trascorso tale periodo, non è più possibile scaricare automaticamente dal *portale dei contraenti* copie dei documenti elettronici.

5.5. Persone autorizzate in e-PRIOR

Il contraente presenta una domanda per ciascuna persona cui deve essere assegnato il ruolo di "utente" in *e-PRIOR*. Queste persone sono identificate mediante il Servizio di autenticazione della Commissione europea (ECAS) e autorizzate ad accedere e a eseguire operazioni in *e-PRIOR* entro i limiti dei permessi dei ruoli di utente che l'amministrazione aggiudicatrice ha loro assegnato.

I ruoli di utente che consentono a queste persone autorizzate in *e-PRIOR* di firmare documenti giuridicamente vincolanti quali offerte specifiche o contratti specifici sono concessi solo su presentazione dei documenti giustificativi comprovanti che la persona autorizzata è abilitata ad agire in veste di rappresentante legale del contraente.

6. RESPONSABILITÀ

- 6.1. L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali danni o perdite arrecati dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni o perdite arrecati a terzi durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto*.
- 6.2. Se prescritto dalla normativa applicabile, il contraente deve stipulare una polizza assicurativa contro i rischi e i danni o perdite inerenti all'*esecuzione del contratto* e sottoscrivere assicurazioni complementari secondo quanto ragionevolmente prescritto dalla normale prassi del settore di attività. Su richiesta, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova della copertura assicurativa.
- 6.3. Il contraente è responsabile di ogni perdita o danno arrecati all'amministrazione aggiudicatrice durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto*, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell'importo totale del contratto. Tuttavia, se il danno o la perdita sono dovuti a colpa grave o dolo del contraente o del suo personale o dei subappaltatori, come pure nel caso di un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice da un terzo per violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, il contraente è responsabile per l'intero ammontare del danno o della perdita.
- 6.4. Se un terzo promuove un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'*esecuzione del contratto*, compresa ogni azione per pretesa violazione dei diritti di proprietà intellettuale, il contraente deve assistere l'amministrazione aggiudicatrice nel procedimento giudiziario, anche intervenendo a sostegno dell'amministrazione aggiudicatrice, se quest'ultima lo richiede.

Se viene stabilita la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti del terzo e tale responsabilità è stata causata dal contraente durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto*, si applica la clausola 6.3.

- 6.5. Se il contraente è composto da due o più operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), essi sono tutti responsabili congiuntamente e solidalmente dell'*esecuzione del contratto* nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 6.6. L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali perdite o danni arrecati al contraente durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto*, tranne qualora la perdita o il danno siano conseguenza di dolo o colpa grave dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. CONFLITTO D'INTERESSI E INTERESSI PROFESSIONALI CONFLIGGENTI

- 7.1. Il contraente deve adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di *conflitto d'interessi* o di *interessi professionali confliggenti*.
- 7.2. Il contraente deve *comunicare* quanto prima per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice ogni situazione che potrebbe costituire un *conflitto d'interessi* o un *interesse professionale confligente* nel corso dell'*esecuzione del contratto*. Inoltre, il contraente deve immediatamente adottare provvedimenti per correggere la situazione.

L'amministrazione aggiudicatrice può adottare una qualsiasi delle misure seguenti:

- a) verificare che l'azione del contraente sia opportuna;
 - b) chiedere al contraente di intraprendere ulteriori azioni entro un determinato termine.
- 7.3. Il contraente deve trasmettere per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d'interessi:
- a) al suo personale;
 - b) a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il contraente o di prendere decisioni per suo conto;
 - c) ai terzi che partecipano all'*esecuzione del contratto*, compresi i subappaltatori.

Il contraente deve inoltre assicurare che le summenzionate persone non si trovano in situazioni

che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse.

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 8.1. L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente devono trattare con riservatezza ogni informazione e documento, in qualsiasi formato, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'*esecuzione del contratto* e segnalati per iscritto come riservati.
- 8.2. Ciascuna parte è tenuta a:
- a) non utilizzare *informazioni o documenti riservati* per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del contratto senza il previo consenso scritto dell'altra parte;

- b) garantire per tali *informazioni o documenti riservati* lo stesso livello di protezione applicato per le proprie *informazioni o documenti riservati*, e comunque assicurare la dovuta diligenza;
 - c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, *informazioni o documenti riservati* senza il previo consenso scritto dell'altra parte.
- 8.3.** L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo durante tutta l'*esecuzione del contratto* e per tutto il periodo in cui le informazioni o i documenti rimangono riservati, a meno che:
- a) la parte divulgatrice acconsenta a sollevare in anticipo la parte ricevente dall'obbligo di riservatezza;
 - b) le *informazioni o i documenti riservati* diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - c) la legge applicabile imponga la divulgazione delle *informazioni o dei documenti riservati*.
- 8.4.** Il contraente deve ottenere da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all'*esecuzione del contratto*, l'impegno a rispettare il presente articolo. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve fornire un documento comprovante tale impegno.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1. Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

Tutti i dati personali figuranti nel contratto o ad esso relativi, compresa la sua attuazione, sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. I dati in questione sono trattati dal titolare del trattamento dei dati ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio del contratto.

Il contraente o qualsiasi altra persona i cui dati personali sono trattati dal titolare del trattamento dei dati in relazione al presente contratto gode di diritti specifici in qualità di "interessato" di cui al capo III (articoli da 14 a 25) del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare il diritto di accesso, di rettifica o alla cancellazione dei dati personali e il diritto di limitare o, ove applicabile, di opporsi al trattamento o il diritto alla portabilità dei dati.

Per eventuali domande concernenti il trattamento dei propri dati personali, il contraente o qualsiasi altra persona i cui dati personali sono trattati in relazione al presente contratto può rivolgersi al titolare del trattamento dei dati. È inoltre possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati del titolare del trattamento. Gli interessati possono presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in qualsiasi momento.

Ai fini del presente articolo,

- a) il titolare del trattamento è il soggetto che sarà comunicato al contraente al momento della firma del contratto;
- b) l'informativa sulla protezione dei dati è consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-public-procurement-procedures_it.

9.2 Trattamento dei dati personali da parte del contraente

Il trattamento di dati personali da parte del contraente soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2018/1725 e viene effettuato unicamente per le finalità stabilite dal titolare del trattamento. Ai fini del presente articolo, la materia disciplinata e la finalità del trattamento dei dati personali da parte del contraente sono strettamente connesse all'attuazione del contratto.

Il contraente assiste il titolare del trattamento nell'adempimento dell'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte delle persone i cui dati personali sono trattati in relazione al presente contratto, quali stabiliti nel capo III (articoli da 14 a 25) del regolamento (UE) 2018/1725. Il contraente informa senza ritardo il titolare del trattamento in merito a tali richieste.

Il contraente può agire solo su istruzioni scritte e documentate e sotto la supervisione del titolare del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda le finalità del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e i mezzi con i quali l'interessato può esercitare i propri diritti.

Il contraente concede al suo personale l'accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il monitoraggio del contratto. Il contraente deve assicurare che il personale autorizzato a trattare i dati personali si sia impegnato alla riservatezza o sia soggetto ad adeguato obbligo legale di riservatezza in conformità con le disposizioni dell'articolo 8.

Il contraente adotta opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, tenendo debitamente conto dei rischi inerenti al trattamento e della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, al fine di garantire, in particolare, a seconda dei casi:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati personali e l'accesso agli stessi, in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e) misure per proteggere i dati personali dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati o dall'accesso a tali dati, di origine accidentale o illegale.

Il contraente notifica le pertinenti violazioni dei dati personali al titolare del trattamento senza indebito ritardo e al più tardi entro 48 ore dopo esserne venuto a conoscenza. In tal caso, il contraente comunica al titolare del trattamento almeno le seguenti informazioni:

- a) la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) le probabili conseguenze della violazione;
- c) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione nonché, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il contraente informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento (UE) 2018/1725, il regolamento (UE) 2016/679, o altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati, come indicato nel capitolato d'onori.

Il contraente assiste il titolare del trattamento nell'adempimento dei suoi obblighi a norma degli articoli da 33 a 41 del regolamento (UE) 2018/1725 al fine di:

- a) garantire il rispetto dei suoi obblighi di protezione dei dati per quanto concerne la sicurezza del trattamento e la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e degli elenchi di utenti;
- b) notificare una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati;
- c) comunicare una violazione dei dati personali senza indebito ritardo all'interessato, se del caso;
- d) effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e condurre consultazioni preventive, se necessario.

Il contraente tiene un registro di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate per conto del titolare del trattamento, dei trasferimenti di dati personali, delle violazioni di sicurezza, delle risposte alle richieste di esercizio dei diritti delle persone i cui dati personali sono trattati e delle richieste di accesso a dati personali da parte di terzi.

L'amministrazione aggiudicatrice è soggetta al protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'inviolabilità degli archivi e la sicurezza dei dati, che include dati personali detenuti per conto dell'amministrazione aggiudicatrice nei locali del contraente o del subappaltatore.

Ai fini del presente articolo,

l'ubicazione dei dati e l'accesso ai dati personali trattati dal contraente sono conformi a quanto segue:

- i. i dati personali sono trattati esclusivamente all'interno del territorio dello Spazio economico europeo e non usciranno da tale territorio;
- ii. il contraente non può modificare l'ubicazione del trattamento dei dati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente comunica immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di divulgazione dei dati personali trattati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice presentata da un'autorità pubblica nazionale, compresa un'autorità di un paese terzo. Il contraente non può concedere tale accesso ai dati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

La durata del trattamento dei dati personali da parte del contraente non potrà superare il periodo di cui alla clausola 22.2. Decorso tale termine, il contraente restituisce, senza indugio e in un formato concordato, tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e le relative copie oppure, a scelta del titolare del trattamento, cancella effettivamente tutti i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o nazionale richieda la conservazione dei dati personali per un periodo più lungo.

Ai fini dell'articolo 10, se una parte o la totalità del trattamento dei dati personali è subappaltata

a terzi, il contraente trasmette per iscritto gli obblighi di cui alle clausole 9.1 e 9.2 a tali parti, compresi i subappaltatori. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente fornisce un documento comprovante tale impegno.

10. SUBAPPALTI

- 10.1.** Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non attribuisce subappalti né affida l'esecuzione del contratto a terzi oltre a quelli già indicati nella sua offerta.
- 10.2.** Anche se l'amministrazione aggiudicatrice autorizza il subappalto, il contraente resta vincolato agli obblighi contrattuali e ha la responsabilità esclusiva dell'*esecuzione del presente contratto*.
- 10.3.** Il contraente deve provvedere affinché il subappalto non leda i diritti spettanti all'amministrazione aggiudicatrice a norma del presente contratto, in particolare degli articoli 8, 13 e 22.
- 10.4.** L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al contraente di sostituire un subappaltatore che risulti essere in una delle situazioni di cui alla clausola 18.1, lettere d) ed e).

11. MODIFICHE

- 11.1.** Ogni modifica del contratto deve essere effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
- 11.2.** La modifica non deve apportare al contratto variazioni che potrebbero alterare le condizioni iniziali della procedura di appalto o determinare disparità di trattamento degli offerenti.

12. CESSIONE

- 12.1.** Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non può cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, ivi comprese le pretese pecuniarie o il factoring. In caso di cessione, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice l'identità del cessionario previsto.
- 12.2.** Nessun diritto o obbligo ceduto dal contraente senza autorizzazione è opponibile all'amministrazione aggiudicatrice.

13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

13.1. Proprietà dei diritti relativi ai risultati

L'Unione acquisisce irrevocabilmente a livello mondiale la proprietà dei *risultati* e di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui materiali di nuova creazione ottenuti specificamente per l'Unione nell'ambito del contratto e incorporati nei *risultati*, fatte comunque salve le disposizioni che si applicano ai *diritti preesistenti* relativi a *materiali preesistenti*, come specificato alla clausola 13.2.

I diritti di proprietà intellettuale così acquisiti comprendono tutti i diritti, ad esempio i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, relativi a ogni *risultato* e a tutte le soluzioni tecnologiche e le informazioni create o ottenute dal contraente o dai suoi subappaltatori nell'*esecuzione del contratto*. L'amministrazione aggiudicatrice può sfruttare e

utilizzare i diritti acquisiti secondo le disposizioni del presente contratto. L'Unione acquisisce tutti i diritti con decorrenza dal momento in cui il contraente ha creato i *risultati*.

Il pagamento del prezzo è comprensivo di qualunque onorario dovuto al contraente in relazione all'acquisizione della proprietà dei diritti da parte dell'Unione, che comprende tutti i modi di sfruttamento e utilizzo dei *risultati*.

13.2. Diritti di licenza relativi a materiali preesistenti

L'Unione non acquisisce la proprietà dei *diritti preesistenti* a norma del presente contratto.

Il contraente dà in licenza i *diritti preesistenti* a titolo gratuito, non esclusivo e irrevocabile all'Unione, che può utilizzare i *materiali preesistenti* per tutti i modi di sfruttamento previsti dal presente contratto. Salvo diversamente concordato, la licenza non è trasferibile e non può essere data in sublicenza, tranne come di seguito disposto:

a) i *diritti preesistenti* possono essere dati in sublicenza dall'amministrazione aggiudicatrice a persone ed entità che lavorano per quest'ultima o collaborano con essa, compresi contraenti e subappaltatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, ma solo per il fine della loro missione per l'Unione;

b) se il *risultato* è un "documento", come una relazione o uno studio, ed è destinato ad essere pubblicato, l'esistenza di *materiali preesistenti* nel *risultato* non può precludere la pubblicazione del documento, la sua traduzione o il suo "riutilizzo", fermo restando tuttavia che l'oggetto del "riutilizzo" può essere solo il *risultato* nella sua globalità e non i *materiali preesistenti* presi separatamente dal *risultato*; ai fini della presente disposizione, "riutilizzo" e "documento" si intendono come definiti dalla decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE).

Tutti i *diritti preesistenti* sono dati in licenza all'Unione con decorrenza dal momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice collauda i *risultati* consegnati.

La licenza per *diritti preesistenti* a favore dell'Unione nell'ambito del presente contratto si estende a tutti i territori su scala mondiale ed è valida per la durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

È inteso che il pagamento del prezzo stabilito nel contratto è comprensivo di qualunque onorario dovuto al contraente in relazione ai *diritti preesistenti* dati in licenza all'Unione, compresi tutti i tipi di sfruttamento e di utilizzo dei *risultati*.

Quando l'esecuzione del contratto richiede l'utilizzo da parte del contraente di *materiali preesistenti* appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può chiedere al contraente di firmare un adeguato accordo di licenza. Tale utilizzo da parte del contraente non comporterà alcun trasferimento di diritti al contraente ed è limitato alle esigenze del presente contratto.

13.3. Diritti esclusivi

L'Unione acquisisce i seguenti diritti esclusivi:

- a) riproduzione: il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o integrale, dei *risultati* con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma;

- b) comunicazione al pubblico: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi esposizione, esecuzione o comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico dei *risultati* in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; questo comprende anche la comunicazione su internet e la trasmissione via cavo o via satellite;
- c) distribuzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dei *risultati* o di copie dei *risultati*;
- d) noleggio: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio o il prestito dei *risultati* o di copie dei *risultati*;
- e) adattamento: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi modifica dei *risultati*;
- f) traduzione: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni traduzione, adattamento, modificazione, creazione di opere derivate sulla base dei *risultati*, e ogni altra elaborazione dei *risultati*, fatto salvo, se del caso, il rispetto dei diritti morali degli autori;
- g) ove i *risultati* siano o comprendano una banca dati: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare l'estrazione, con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati per trasferirlo su un altro supporto; nonché il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il reimpiego, mediante la distribuzione di copie, il noleggio, la diffusione on-line o in altra forma, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati;
- h) ove i *risultati* siano o comprendano una materia brevettabile: il diritto di brevettarli e di sfruttare ulteriormente tale brevetto nella massima misura possibile;
- i) ove i *risultati* siano o comprendano loghi o materia che potrebbero essere registrati come marchio: il diritto di registrare tale logo o materia come marchio e di sfruttarli e utilizzarli ulteriormente;
- j) ove i *risultati* siano o comprendano know-how: il diritto di utilizzare tale know-how nella maniera necessaria per utilizzare pienamente i *risultati* come previsto dal presente contratto, e il diritto di metterlo a disposizione dei contraenti o subappaltatori che agiscono per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, previa sottoscrizione da parte loro di adeguati impegni di riservatezza, ove necessario;
- k) ove i *risultati* siano documenti:
 - i) il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti in conformità della decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE), nella misura in cui essa è applicabile e i documenti rientrano nel suo campo di applicazione e non sono esclusi da nessuna delle sue disposizioni; ai fini della presente disposizione, "riutilizzo" e "documento" si intendono come definiti da tale decisione;
 - ii) il diritto di memorizzare e archiviare i *risultati* conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili all'amministrazione aggiudicatrice, compresa la digitalizzazione o conversione del formato a fini di conservazione o di nuovo utilizzo;

- l) ove i *risultati* siano o incorporino un software, compresi il codice sorgente, il codice oggetto e, se pertinente, la documentazione, i materiali e manuali preparatori, oltre agli altri diritti di cui alla presente clausola:
 - i) diritti di utente finale, per tutti gli usi da parte dell'Unione o dei subappaltatori conseguenti dal presente contratto e dalla volontà delle parti;
 - ii) il diritto di ricevere sia il codice sorgente sia il codice oggetto;
- m) il diritto di dare in licenza a terzi qualsiasi diritto esclusivo o modo di sfruttamento previsto dal presente contratto; tuttavia, per i *materiali preesistenti* dati in licenza solo all'Unione non si applica il diritto di concedere sublicenze, tranne nei due casi previsti dalla clausola 13.2;
- n) nella misura in cui il contraente può far valere diritti morali, il diritto dell'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversamente disposto nel presente contratto, di pubblicare i *risultati* con o senza citazione del nome del(-i) *creatore(-i)* e il diritto di decidere se e quando i *risultati* possono essere divulgati e pubblicati.

Il contraente garantisce che i diritti esclusivi e i modi di sfruttamento possano essere esercitati dall'Unione su tutte le parti dei *risultati*, mediante un trasferimento della proprietà dei diritti in relazione alle parti specificamente create dal contraente, o dando in licenza i diritti preesistenti in relazione alle parti costituite da *materiali preesistenti*.

Ove nei *risultati* siano inseriti *materiali preesistenti*, l'amministrazione aggiudicatrice può accettare restrizioni ragionevoli che incidono sull'elenco di cui sopra, purché i suddetti materiali siano facilmente individuabili e separabili dal resto, non corrispondano a elementi sostanziali dei *risultati* e purché, in caso di necessità, esistano soluzioni alternative soddisfacenti, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso, il contraente dovrà informare chiaramente l'amministrazione aggiudicatrice prima di procedere a tale scelta e l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di rifiutarla.

13.4. Identificazione dei diritti preesistenti

All'atto della consegna dei *risultati* il contraente deve garantire che, ai fini di ogni utilizzo previsto dall'amministrazione aggiudicatrice entro i limiti fissati dal presente contratto, le parti di nuova creazione e il *materiale preesistente* incorporato nei *risultati* non formino oggetto di pretese di *creatori* o di terzi e che tutti i necessari *diritti preesistenti* siano stati ottenuti o dati in licenza.

A tal fine il contraente deve stilare l'elenco di tutti i *diritti preesistenti* relativi ai *risultati* del presente contratto o di loro parti, comprendente l'identificazione dei proprietari dei diritti. Se non esistono *diritti preesistenti* relativi ai *risultati*, il contraente deve presentare una dichiarazione in tal senso. Il contraente deve presentare tale elenco o dichiarazione all'amministrazione aggiudicatrice al più tardi contestualmente alla fattura per il pagamento del saldo.

13.5. Prova della concessione di diritti preesistenti

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve fornire, in aggiunta all'elenco di cui alla clausola 13.4, la prova della proprietà o del diritto di utilizzo di tutti i *diritti preesistenti* elencati, a eccezione dei diritti di cui l'Unione ha la proprietà o che

l'Unione ha dato in licenza. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere tale prova anche dopo la fine del presente contratto.

Questa disposizione si applica anche ai diritti di immagine e alle registrazioni sonore.

Tale prova può riferirsi, tra l'altro, ai diritti riguardanti: parti di altri documenti, illustrazioni, grafici, suoni, musica, tabelle, dati, programmi informatici, invenzioni tecniche, know-how, strumenti di sviluppo informatico, funzioni, subfunzioni o altri programmi (la "tecnologia di base"), ideazioni, progettazioni, installazioni od opere d'arte, i dati, la fonte o i materiali di base e ogni altra parte di origine esterna.

La prova comprende, secondo il caso:

- a) il nome e il numero della versione del software;
- b) le generalità complete dell'opera e del suo autore, sviluppatore, *creatore*, traduttore, responsabile dell'immissione dei dati, designer grafico, editore, editor, fotografo, produttore;
- c) copia della licenza di utilizzare il prodotto o dell'accordo che concede i pertinenti diritti al contraente ovvero un riferimento a tale licenza;
- d) qualora parti dei *risultati* siano state create da *personale* del contraente, copia dell'accordo o estratto del contratto di lavoro che concede i pertinenti diritti al contraente;
- e) il testo dell'eventuale dichiarazione di non responsabilità.

La presentazione della prova non solleva il contraente dalle sue responsabilità qualora risulti successivamente che non detiene i necessari diritti, indipendentemente dal momento in cui emerge questo fatto e da chi l'ha reso noto.

Il contraente garantisce inoltre di essere in possesso dei pertinenti diritti o poteri di effettuare il trasferimento nonché di aver versato o di aver accertato l'avvenuto versamento di tutti i tributi e pagamenti dovuti, inclusi gli onorari delle società di gestione collettiva, relativi ai *risultati* finali.

13.6. Citazione delle opere nel risultato

Nel *risultato* il contraente deve indicare con precisione tutte le citazioni di opere esistenti. Il riferimento completo comprende, se del caso, quanto segue: il nome dell'autore, il titolo dell'opera, la data e il luogo di pubblicazione, la data di creazione, l'indirizzo di pubblicazione su internet, il numero, il volume e altri dati che consentano di individuare agevolmente l'origine.

13.7. Diritti morali degli autori

Con la consegna dei *risultati* il contraente garantisce che i *creatori* non si opporranno a quanto segue sulla base dei loro diritti morali tutelati dal diritto d'autore:

- a) che il loro nome venga menzionato o non menzionato in occasione della presentazione dei *risultati* al pubblico;
- b) che i *risultati* siano diffusi o no dopo essere stati consegnati in versione definitiva all'amministrazione aggiudicatrice;

- c) che i *risultati* siano adattati, purché ciò avvenga in modo da non arrecare pregiudizio all'onore o alla reputazione del *creatore*.

Qualora possano esistere diritti morali relativi a parti dei *risultati* protetti dal diritto d'autore, il contraente deve acquisire il consenso dei *creatori* relativamente alla concessione dei pertinenti diritti morali o alla rinuncia a essi conformemente alle disposizioni di legge applicabili ed essere pronto a fornire, su richiesta, prove documentali.

13.8. Diritti di immagine e registrazioni sonore

Se in un *risultato* appaiono persone fisiche, oppure la loro voce o qualsiasi altro elemento privato sono registrati in modo riconoscibile, il contraente deve acquisire una dichiarazione con cui tali persone (o nel caso di minori, le persone che esercitano la responsabilità genitoriale) danno il consenso per l'utilizzo descritto della loro immagine, voce o altro elemento privato e, su richiesta, presenta copia del consenso all'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve prendere i provvedimenti necessari per acquisire tale consenso conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

13.9. Avviso sul diritto d'autore in relazione ai diritti preesistenti

Nei casi in cui il contraente conserva *diritti preesistenti* su parti dei *risultati*, quando il *risultato* è utilizzato a norma della clausola 13.3, deve essere inserito il seguente riferimento in tal senso: "© - anno – Unione europea. Tutti i diritti riservati. Talune parti formano oggetto di licenza con condizioni all'UE", o qualsiasi altro riferimento che l'amministrazione aggiudicatrice ritenga più opportuno, o che le parti concordino caso per caso. Ciò non si applica qualora sia impossibile inserire siffatto riferimento, in particolare per motivi di ordine pratico.

13.10. Visibilità del finanziamento dell'Unione e dichiarazione di non responsabilità

All'atto dell'utilizzo dei *risultati* il contraente deve dichiarare che questi sono stati conseguiti nell'ambito di un contratto con l'Unione e che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle del contraente e non rappresentano la posizione ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice. Quest'ultima può rinunciare per iscritto a imporre tale obbligo ovvero fornire il testo della dichiarazione di non responsabilità.

14. FORZA MAGGIORE

- 14.1.** La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* ne dà immediata *comunicazione* all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.
- 14.2.** Una parte non è responsabile di ritardo o inadempimento degli obblighi nell'ambito del contratto se il ritardo o la mancata esecuzione è il risultato di una situazione di *forza maggiore*. Il contraente che non possa adempiere gli obblighi contrattuali per causa di *forza maggiore* ha diritto al compenso soltanto per i servizi effettivamente prestati.
- 14.3.** Le parti devono adottare tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di *forza maggiore*.

15. CLAUSOLA PENALE

15.1. Ritardo nella consegna

Se il contraente non adempie gli obblighi contrattuali entro i termini applicabili stabiliti nel presente contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare, per ciascun giorno di ritardo, una penale calcolata secondo la seguente formula:

$$0,3 \times (V/d)$$

dove

V è il prezzo dell'acquisto, deliverable o *risultato* in questione oppure, in mancanza di questo, l'importo indicato nell'ordine d'acquisto;

d è la durata, espressa in giorni, indicata nel contratto per la consegna dell'acquisto, deliverable o *risultato* in questione oppure, in mancanza di questa, il periodo, espresso in giorni, di *esecuzione del contratto* indicato nel buono d'acquisto.

La penale può essere applicata insieme a una riduzione di prezzo alle condizioni previste all'articolo 16.

15.2. Procedura

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di applicare una penale e il corrispondente importo calcolato.

Il contraente dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve *comunicare* al contraente:

- a) la revoca dell'intenzione di applicare la penale; oppure
- b) la sua decisione definitiva di applicare la penale e il corrispondente importo.

15.3. Natura della penale

Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo non è una sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per il danno subito a causa della mancata prestazione dei servizi entro i termini applicabili stabiliti nel presente contratto.

15.4. Richieste e responsabilità

L'applicazione della penale non incide sulla responsabilità effettiva o potenziale del contraente né sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 18.

16. RIDUZIONE DEL PREZZO

16.1. Standard qualitativo

Se il contraente non fornisce il servizio conformemente al contratto ("inadempimento") o se non fornisce il servizio del livello qualitativo previsto specificato nel capitolato d'oneri ("prestazione di bassa qualità"), l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre o recuperare i pagamenti in proporzione alla gravità dell'inadempimento o alla bassa qualità della prestazione. Sono compresi in particolare i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non può approvare un *risultato*, una relazione o un deliverable conformemente all'ordine d'acquisto dopo che il contraente ha presentato le informazioni supplementari, le correzioni ovvero la nuova versione richieste.

Insieme alla penale può essere applicata una riduzione di prezzo alle condizioni previste all'articolo 15.

16.2. Procedura

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di ridurre il pagamento e il corrispondente importo calcolato.

Il contraente dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve *comunicare* al contraente:

- a) la revoca dell'intenzione di ridurre il pagamento; oppure
- b) la sua decisione definitiva di ridurre il pagamento e il corrispondente importo.

16.3. Richieste e responsabilità

La riduzione del prezzo non incide sulla responsabilità effettiva o potenziale del contraente né sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 18.

17. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

17.1. Sospensione da parte del contraente

Qualora si trovi in una situazione di *forza maggiore*, il contraente può sospendere l'*esecuzione del contratto*.

Il contraente deve *comunicare* immediatamente la sospensione all'amministrazione aggiudicatrice. La *comunicazione* deve comprendere la descrizione della situazione di *forza maggiore* e indicare la data alla quale il contraente prevede di riprendere l'*esecuzione del contratto*.

Non appena è in grado di riprendere l'*esecuzione del contratto* il contraente ne dà *comunicazione* all'amministrazione aggiudicatrice, a meno che quest'ultima abbia già risolto il contratto.

17.2. Sospensione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere l'*esecuzione del contratto* o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- a) se la procedura di aggiudicazione del contratto o l'esecuzione del contratto si rivelano inficiate da *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi*;
- b) allo scopo di verificare se siano state effettivamente commesse presunte *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi*.

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* la sospensione al contraente, indicandone i motivi. La sospensione ha effetto alla data della *comunicazione formale*, oppure a una data successiva indicata nella *comunicazione formale*.

Non appena conclusa la valutazione, l'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare* al contraente se:

- a) revoca la sospensione; oppure
- b) intende risolvere il contratto ai sensi della clausola 18.1, lettera f) o j).

Il contraente non può chiedere risarcimenti per la sospensione di una qualsivoglia parte del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre sospendere i termini di pagamento a norma della clausola 20.6.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1. Motivi di risoluzione a opera dell'amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) se la prestazione dei servizi nell'ambito di un contratto in corso non è effettivamente iniziata entro 15 giorni dalla data prevista e l'amministrazione aggiudicatrice considera l'eventuale nuova data proposta inaccettabile alla luce della clausola 11.2;
- b) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'*esecuzione del contratto*;
- c) se il contraente non esegue il contratto conformemente al capitolato d'oneri oppure viola un altro obbligo contrattuale sostanziale;

- d) se il contraente o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti del contraente si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario⁴;
- e) se il contraente o qualsivoglia *persona collegata* si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h), o all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
- f) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l'*esecuzione del contratto* si rivelano inficiate da *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi*;
- g) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
- h) se il contraente si trova in una situazione che potrebbe configurarsi come *conflitto d'interessi* o *interesse professionale confliggente* di cui all'articolo 7;
- i) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'*esecuzione del contratto* oppure modificare sostanzialmente le condizioni alle quali il contratto è stato inizialmente aggiudicato, o un cambiamento relativo alle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) 2018/1046 che rimette in questione la decisione di aggiudicare il contratto;
- j) in caso di *forza maggiore*, qualora sia impossibile riprendere l'attuazione oppure le conseguenti necessarie modifiche del contratto implicino che il capitolato d'oneri non è più rispettato oppure determinino disparità di trattamento degli offerenti o contraenti;
- k) se il contraente si trova in violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dalla clausola 9.2;
- l) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

18.2. Motivi di risoluzione a opera del contraente

Il contraente può risolvere il contratto se l'amministrazione aggiudicatrice non adempie i suoi obblighi, in particolare quello di fornire le informazioni necessarie affinché il contraente esegua il contratto conformemente a quanto previsto nel capitolato d'oneri.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1544791836334&uri=CELEX:32018R1046>.

18.3. Procedura di risoluzione

Una parte deve *comunicare formalmente* all'altra parte l'intenzione di risolvere il contratto e i motivi della risoluzione.

L'altra parte dispone di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, anche in merito alle misure adottate o che adotterà per continuare ad adempiere gli obblighi contrattuali. Se non vengono presentate osservazioni, la decisione di risoluzione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se l'altra parte presenta osservazioni, la parte che intende procedere alla risoluzione deve *comunicare formalmente* la revoca dell'intenzione di procedere alla risoluzione oppure la decisione definitiva di risoluzione.

Nei casi di cui alla clausola 18.1, lettere da a) a d), da g) a i) e da k) a n), e alla clausola 18.2, la data in cui la risoluzione diventa effettiva deve essere indicata nella *comunicazione formale*.

Nei casi di cui alla clausola 18.1, lettere e), f) e j), la risoluzione diventa effettiva il giorno successivo alla data in cui il contraente riceve la *comunicazione* di risoluzione.

Inoltre, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e indipendentemente dai motivi di risoluzione, il contraente deve prestare tutta l'assistenza necessaria, comprese informazioni, documenti e fascicoli, per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di completare e proseguire i servizi al suo interno o di trasferirli a un nuovo contraente, senza interruzione o ripercussione sulla qualità o continuità dei servizi. Le parti possono convenire di redigere un piano di transizione che descriva in dettaglio l'assistenza del contraente, a meno che tale piano sia già precisato in altri documenti contrattuali o nel capitolato d'oneri. Il contraente deve prestare tale assistenza senza costi aggiuntivi, tranne se può dimostrare che essa richiede ingenti risorse o mezzi supplementari, nel qual caso deve fornire una stima dei costi interessati e le parti negozieranno un accordo in buona fede.

18.4. Effetti della risoluzione

Il contraente è responsabile dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa della risoluzione del contratto, compresi i costi aggiuntivi di nomina di un altro contraente e di appalto di un contratto a un altro contraente per la prestazione o il completamento dei servizi, a meno che il danno derivi da una risoluzione per i motivi di cui alla clausola 18.1, lettera j), o alla clausola 18.2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un risarcimento per tali danni.

Il contraente non ha diritto al risarcimento delle eventuali perdite derivanti dalla risoluzione del contratto, inclusa la perdita dei profitti previsti, a meno che la perdita sia stata causata dalla situazione di cui alla clausola 18.2.

Il contraente deve prendere tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni.

Entro 60 giorni dalla data di risoluzione, il contraente deve presentare ogni relazione, deliverable o *risultato* e qualsiasi fattura richiesta per i servizi prestati prima della data di risoluzione.

In caso di offerta congiunta, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto con ciascun membro del raggruppamento separatamente sulla base della clausola 18.1, lettera d), e), g), k) o l), alle condizioni previste alla clausola 11.2.

19. FATTURE, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA

19.1. Fatture e imposta sul valore aggiunto

Le fatture devono riportare gli estremi del contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) l'importo, la valuta e la data, nonché il riferimento del contratto.

Le fatture devono indicare il luogo in cui il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e devono riportare, separatamente, gli importi al netto e al lordo dell'IVA.

In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'amministrazione aggiudicatrice è esente da ogni imposta, tassa e tributo, compresa l'IVA.

Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve espletare presso le autorità competenti le formalità necessarie affinché le forniture e i servizi richiesti per l'*esecuzione del contratto* siano esenti da imposte, tasse e tributi, compresa l'IVA.

19.2. Fatturazione elettronica

Se previsto nell'ordine d'acquisto, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) presenta le fatture in formato elettronico qualora siano soddisfatte le condizioni in materia di firma elettronica stabilite dalla direttiva 2006/112/CE relativa all'IVA, ossia utilizzando la firma elettronica qualificata o mediante la trasmissione elettronica dei dati.

Non è ammesso il ricevimento di fatture in formato standard (PDF) o tramite posta elettronica.

20. PAGAMENTI

20.1. Data di pagamento

La data di pagamento è considerata la data in cui è addebitato il conto dell'amministrazione aggiudicatrice.

20.2. Valuta

I pagamenti sono eseguiti in euro, a meno che non sia specificata un'altra valuta nell'ordine d'acquisto.

20.3. Conversione

L'amministrazione aggiudicatrice effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, in mancanza di tale dato, al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione

europea e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice emette l'ordine di pagamento.

Il contraente effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data della fattura.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_it.cfm

20.4. Spese di bonifico

Per le spese di bonifico vigono le seguenti regole:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice sostiene i costi di addebito applicati dalla sua banca;
- b) il contraente sostiene i costi di accredito applicati dalla sua banca;
- c) la parte che causa la ripetizione del bonifico sostiene i costi dei bonifici ripetuti.

20.5. Pagamento del saldo

Per ottenere il pagamento del saldo il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di prestazione dei servizi, secondo quanto stabilito nell'ordine di acquisto oppure nel capitolato d'onori.

Il pagamento della fattura e l'approvazione dei documenti non comporta il riconoscimento né della loro rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute.

Il pagamento del saldo può avvenire sotto forma di recupero.

20.6. Sospensione dei termini di pagamento

L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento indicati nell'ordine d'acquisto *comunicando* al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) che la fattura presentata non può essere evasa. L'amministrazione aggiudicatrice può motivare l'impossibilità di evadere una fattura nei modi seguenti:

- a) perché la fattura non è conforme al contratto;
- b) perché il contraente non ha presentato gli idonei documenti o deliverable; oppure
- c) perché l'amministrazione aggiudicatrice ha osservazioni sui documenti o deliverable presentati con la fattura.

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare* quanto prima al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) l'eventuale sospensione, indicandone i motivi. Nei casi di cui alle lettere b) e c) l'amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) i termini entro cui presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti o dei deliverable se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

La sospensione decorre dalla data d'invio della *comunicazione* da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione

delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle necessarie ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice di giustificare il mantenimento della sospensione.

Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma della presente clausola e il nuovo documento è anch'esso rigettato, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di risolvere il contratto a norma della clausola 18.1, lettera c).

20.7. Interessi di mora

Alla scadenza dei termini di pagamento precisati nell'ordine d'acquisto, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) ha diritto al versamento degli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di otto punti. Il tasso di riferimento è quello in vigore, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento.

La sospensione dei termini di pagamento a norma della clausola 20.6 non è considerata pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data di pagamento (inclusa) ai sensi della clausola 20.1.

Tuttavia, qualora gli interessi calcolati siano pari o inferiori a 200 EUR, tali interessi devono essere versati al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) soltanto se questi ne fa domanda entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

21. RECUPERO

21.1. Se a norma del contratto dev'essere recuperato un importo, il contraente deve rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice l'importo in questione.

21.2. Procedura di recupero

Prima di procedere al recupero, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare formalmente al contraente l'intenzione di recuperare l'importo in questione, specificando l'ammontare e i motivi del recupero nonché invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate, l'amministrazione aggiudicatrice decide di proseguire la procedura di recupero, essa deve confermare il recupero comunicando formalmente al contraente una nota di addebito, con indicazione della data di pagamento. Il contraente deve effettuare il pagamento secondo le disposizioni stabilite nella nota di addebito.

Se alla data di scadenza del termine di pagamento il contraente non ha ancora effettuato il rimborso, l'amministrazione aggiudicatrice può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti:

- a) mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica, oppure da un'agenzia esecutiva, allorché esegue il bilancio dell'Unione;
- b) mediante escussione della garanzia finanziaria se il contraente ne ha presentata una all'amministrazione aggiudicatrice;
- c) mediante il ricorso alle vie legali.

21.3. Interessi di mora

Se il contraente non assolve l'obbligo di versare l'importo dovuto entro la data stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso indicato alla clausola 20.7. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data in cui l'amministrazione aggiudicatrice riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.

21.4. Norme in materia di recupero in caso di offerta congiunta

Se il contratto è firmato da un raggruppamento (offerta congiunta), quest'ultimo è responsabile congiuntamente e solidalmente alle condizioni previste all'articolo 6 (responsabilità). L'amministrazione aggiudicatrice invia la nota di addebito innanzitutto al capofila.

Se il capofila non effettua il pagamento dell'intero importo entro la data di scadenza e se l'importo dovuto non può essere compensato, o può essere compensato solo in parte, conformemente alla clausola 21.2, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere il pagamento del rimanente importo dovuto a qualsiasi altro membro o a più membri del raggruppamento *comunicando* a ciascuno la nota di addebito conformemente alle disposizioni di cui alla clausola 21.2.

22. CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

- 22.1.** L'amministrazione aggiudicatrice e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono effettuare controlli o richiedere revisioni contabili sull'*esecuzione del contratto*, che possono essere svolti direttamente dal personale dell'OLAF oppure da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto.

Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati in qualsiasi momento nel corso dell'*esecuzione del contratto* e in un periodo massimo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dall'amministrazione aggiudicatrice. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.

- 22.2.** Il contraente deve conservare tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale, per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

22.3. Il contraente deve riconoscere al personale dell'amministrazione aggiudicatrice, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il contratto e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. Il contraente deve assicurare la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in formato idoneo.

22.4. Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria. L'amministrazione aggiudicatrice o il suo rappresentante autorizzato la deve inviare al contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Il contraente deve ricevere la relazione finale entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni.

Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile l'amministrazione aggiudicatrice può procedere a norma dell'articolo 21 al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.

22.5. Conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le *frodi* e altre *irregolarità* e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), quest'ultimo può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se nell'ambito del contratto vi sia stata *frode*, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le risultanze dell'indagine possono condurre a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

Tali indagini possono essere svolte in qualsiasi momento nel corso della prestazione dei servizi e in un periodo massimo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

22.6. La Corte dei conti e la Procura europea, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁵ ("l'EPPO"), hanno gli stessi diritti dell'amministrazione aggiudicatrice, in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso, ai fini dei controlli, delle revisioni contabili e delle indagini.

⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.